

STATUTO

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENTIVOGLIO BO PALAZZINA
DOGANALE SNC
Numero REA: BO - 210041
Codice fiscale: 00372790378
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "B" al n. 38853 di fascicolo
STATUTO**

**TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Interporto Bologna S.p.A.".

Art. 2 Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bentivoglio (BO).

2.2 La Società ha la facoltà di istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

4.2 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale:

- la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto - ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti;
- la promozione, la realizzazione, l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, la commercializzazione e l'esercizio di terminali, centri attrezzati per il trasporto delle merci e per l'attività di logistica sia in Italia che all'estero;
- l'acquisto, il noleggio, la vendita, la gestione dei mezzi e delle attrezzature di qualsiasi natura e caratteristica funzionali al trasporto merci, ivi compresi i mezzi di trazione ferroviaria ed i mezzi rotabili in genere.

4.3 La gestione degli immobili, degli impianti, dei servizi e delle attività dell'Interporto potrà essere attuata direttamente dalla Società o affidata dalla Società stessa a terzi.

4.4 Nell'espletamento dell'oggetto sociale è permessa ogni operazione ed attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, di natura industriale, commerciale ed agricola, diretta all'utilizzazione ed allo sfruttamento degli immobili interportuali, alla promozione, gestione delle aree destinate agli impianti interportuali, nonché delle aree contermini a detti impianti.

4.5 E' in facoltà della Società di destinare le aree esterne all'impianto, di cui essa ha acquistato la proprietà, ad esercizio di industrie, attività commerciali, manifestazioni espositive, in particolare anche inerenti a mezzi e tecniche intermodali, connesse agli impianti ed alle funzioni ed all'immagine dell'Interporto.

4.6 Rientrano altresì nell'oggetto sociale attività volte a fornire consulenze per la realizzazione di impianti similari, anche inerenti tecniche intermodali comprese le realizzazioni di programmi software, la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali volti al miglioramento del sistema logistico.

4.7 Per il raggiungimento degli scopi suddetti la Società può costituire e/o assumere interessenze e partecipazioni ad enti, istituti, organismi e società aventi scopi analoghi od affini al proprio, incluse la costituzione e/o partecipazione ad imprese ferroviarie per il trasporto delle merci e di information technology collegate al sistema interportuale in Italia ed

all'estero, ferma la inderogabile competenza dell'Assemblea nelle ipotesi e nei casi previsti dall'art. 2361 c.c..

4.8 La Società potrà inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dello scopo sociale nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, all'uopo opportune e necessarie, fra cui anche prestare fideiussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale anche a favore di terzi.

TITOLO II CAPITALE E AZIONI

Art. 5 - Il capitale

5.1 Il capitale della Società è di Euro 22.436.766,00 (ventidue milioni quattrocentotrentaseimilasettecentosessantasei virgola zero zero) ed è diviso in 43.398 azioni nominative ordinarie di Euro 517 (cinquecentodiciassette) ciascuna.

Art. 6 Variazione del capitale sociale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione dei Soci.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, per ciascuna categoria.

7.2 Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.

7.3 Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata alla Società.

7.4 La Società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari se non in quanto richiesto dal socio interessato.

Art. 8 Obbligazioni

8.1 La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2412 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 9 Trasferimenti e prelazione

9.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

9.2 Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse. Sono esclusi da tale dizione i trasferimenti a società dello stesso gruppo.

9.3 Qualora un Socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse - dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.

9.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i Soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una

somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al Socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

9.5 I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, come da offerte del terzo proponente cessionario, ovvero, nel caso di cui all'art. 9.4, al prezzo ivi indicato.

9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.7 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei Soci che intendono valersene, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei Soci è sospensivamente condizionato all'acquisto della totalità delle azioni offerte.

9.8 Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più Soci per la totalità delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 9.3.

9.9 I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della Società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro Soci, e ciascun Socio avrà il diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

9.10 Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Patrimoni destinati

10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. C.C.

10.2 La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 11- Diritto di recesso

11.1 I Soci hanno diritto di recedere, con le modalità stabilite dalla legge, nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 C.C..

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' Capo I - L'Assemblea

Art. 12 Assemblea

12.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

12.2 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo

dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla convocazione mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

12.4 I Soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale possono, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione, far pervenire agli amministratori la richiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convocazione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto giorni prima di quello della Assemblea, secondo le modalità indicate nel comma precedente, con l'obbligo al socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.

12.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.6 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

12.7 Ai sensi dell'art.2364 ultimo comma C.C., l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 13 Legittimazione a partecipare alle assemblee e ad esercitare il diritto di voto

13.1 All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei Soci e che abbiano depositato le azioni entro 5 giorni presso la sede sociale.

13.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 8 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

13.3 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c.

13.4 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 6.2 del presente Statuto.

Art. 14 Presidente dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di nomina; il Presidente è assistito da un segretario scelto anche fra persone estranee alla società.

14.2 La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Art. 15 Assemblea ordinaria

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se sia presente o rappresentata più della metà del capitale sociale.

15.2 In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

15.3 Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si prendono a maggioranza assoluta.

Art. 16 Assemblea straordinaria

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

16.2 In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese con i voti favorevoli di tanti Soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale e, se le deliberazioni riguardano il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della stessa e il trasferimento della sede sociale all'estero, se prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Capo II - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 17 Consiglio di Amministrazione

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

17.2 Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista;
- (ii) un' esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi).

Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero assegnato a ciascun consigliere designato nella rispettiva lista di appartenenza. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata alcuna, si procede per maggioranza relativa.

17.3 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto parità di voti di lista si procederà alla nomina tramite sorteggio.

17.4 Gli Amministratori, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5 Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

17.6 L'Assemblea determina, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 C.C. i compensi eventualmente spettanti ai Consiglieri di amministrazione nell'importo complessivo che include anche quelli rivestiti di particolari cariche.

Art. 18 Organi delegati

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o a più Amministratori delegati fra i suoi membri, determinando il contenuto, i limiti, e le modalità di esercizio della delega.

18.2 L'Amministratore o gli Amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale

18.3 Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato non sono cumulabili.

18.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce tempestiva informazione ai soci in merito alle deleghe e agli incarichi eventualmente conferiti a singoli Amministratori e all'entità dell'eventuale compenso attribuito.

Art. 19. Convocazione e riunioni del Consiglio

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno i 2/5 (due quinti) dei Consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art.2403 bis C.C..

19.2 La convocazione verrà effettuata mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica, consegna a mano) da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio può tenere le sue riunioni in videoconferenza od in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

Art. 20 - Competenze e deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie e uffici, purché mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

20.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

20.4 Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative alle successive lettere a) b) c) per le quali sarà richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica:

a) la gestione diretta o la concessione a terzi della gestione degli impianti e dei servizi di interesse generale dell'Interporto

b) la delega ad uno o più Amministratori delegati

c) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo.

20.5 Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Capo III - Il Presidente

Art. 21 Presidente

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri. La deliberazione relativa alla nomina del Presidente dovrà essere comunicata ai Soci.

21.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati degli organi societari.

21.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Art. 22 Rappresentanza legale

22.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri

22.2 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto, dal Consigliere più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

22.3 La rappresentanza della Società può essere attribuita, limitatamente alle materie e con le modalità stabilite nella delega, ai Consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.

Capo IV - Il Collegio Sindacale

Art. 23 Il Collegio Sindacale

23.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

23.3 Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea il Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

23.4 Il Collegio Sindacale elegge, nel proprio seno, il Presidente.

23.5 Il sindaco supplente, nelle ipotesi di cui all'art. 2401 c.c., sostituisce il sindaco effettivo fino alla nomina del nuovo sindaco effettivo, che verrà nominato secondo le modalità di cui all'art. 23.3 del presente Statuto.

23.6 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 24 Controllo contabile

24.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione contabile iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

24.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

24.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.4 Al revisore contabile o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e ss. C.C.

TITOLO IV BILANCI

Art. 25 Bilancio e utili

- 25.1** L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
- 25.2** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 25.3** Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'Assemblea e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive azioni.

TITOLO V

SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Scioglimento

- 26.1** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 27 Rinvio

- 27.1** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Art. 28 Foro competente

- 28.1** Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.

F.TO: ALESSANDRO RICCI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU FORMATO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS N. 82/2005,
CHE SI TRASMETTE PER LA REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.